PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SETTORE URBANISTICA E PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

PTC

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO D
ALLEGATO E



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
(Natura ed efficacia del P.T.C.)

Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Ascoli Piceno, d'ora in poi denominato P.T.C., nell'ambito delle funzioni previste dall'art.20 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dall'art.12 della legge regionale 5 agosto 1992, n.34 e dall'art.57 del D.Lgs.31 marzo 1998 n.112, costituisce strumento d'indirizzo e di riferimento per i piani territoriali, urbanistici e paesistico-ambientali che s'intendono attuare a livello comunale o sovracomunale sul territorio provinciale. Esso costituisce, inoltre, il quadro di riferimento per gli interventi previsti dai piani della Regione, quali il programma regionale di sviluppo, il P.P.A.R. ed il P.I.T., e dai piani generali e di settore di altri enti a rilevanza sovraprovinciale interessanti il territorio provinciale, dai progetti e programmi dell'Unione Europea ai piani e programmi degli enti parco, dai piani in materia di risorse idriche, ai piani di difesa del suolo, dai piani di bonifica ai piani di enti diversi come ENEL, Telecom, ANAS, FF.SS., programmi complessi, ecc.

Al processo di pianificazione avviato dal P.T.C. ed alla sua attuazione concorrono e cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione, i Comuni e le Comunità montane, nonché la Provincia stessa.

In applicazione dell'art. B.O. delle disposizioni di attuazione del P.I.T. regionale, gli accordi di copianificazione si applicano alla definizione della visione guida, delle strategie territoriali e dei cantieri progettuali, nonché ai contenuti del P.I.T. identificati con la specifica notazione di cui al comma 2 del medesimo art. B.O. La Provincia, anche a mezzo del P.T.C. e delle relative varianti, indica le previsioni di attrezzature di interesse regionale di cui alla L.R. 5 agosto 1992, n.34, per le quali attivare suddetti accordi di copianificazione al fine del loro recepimento nel P.I.T..

Il P.T.C., nel rispetto delle disposizioni di attuazione del P.I.T. regionale valuta l'ammissibilità dei progetti per le opere di importanza provinciale che comportano rilevanti trasformazioni dello stato delle risorse naturali e territoriali (Val 6). A tal fine sono ritenute ammissibili le trasformazioni che, pur comportando una modificazione significativa dello stato delle risorse ambientali e territoriali, presentino un bilancio sostenibile degli effetti. La sostenibilità è individuata in rapporto alla compatibilità con gli obbiettivi definiti dai piani e dalle normative di settore, alla congruenza con gli indirizzi del P.I.T. e del P.T.C. e degli altri piani urbanistici territoriali e alla capacità di compensazione degli eventuali effetti avversi. La valutazione di ammissibilità viene espressa a seguito delle valutazioni sugli impatti ambientali e sugli effetti territoriali. Il procedimento di effettiva individuazione della sostenibilità è individuato mediante accordo di copianificazione di cui al comma 3.

Il P.T.C individua tre cantieri progettuali: il corridoio ambientale appenninico, il corridoio vallivo del Tronto, il transregionale Ascoli/Val Vibrata. Ogni scelta strategica contenuta nel P.T.C. relativamente a detti cantieri viene specificata e attuata attraverso gli accordi di copianificazione di cui al comma 3.

Entro un anno dall'approvazione del P.T.C., la Giunta provinciale sottopone al Consiglio Provinciale una proposta contenente i seguenti elementi:

La verifica degli ambienti locali proposti dal P.I.T.;

Un più puntuale raccordo tra relazione e norme tecniche di attuazione del P.T.C., con la specificazione dei percorsi di montaggio e decisione relativi ai progetti prioritari; i contenuti tecnici degli studi di fattibilità di cui al punto 2.2 della relazione; la precisazione dei contenuti delle azioni e dei progetti di cui al successivo art. 2, sentiti gli enti locali interessati;

La definizione degli strumenti e delle procedure di valutazione preventiva dei progetti;

La definizione dello statuto dei progetti, in particolare dei progetti strategici pilota di cui al punto 5.5. della relazione;

La definizione dello schema strutturale del piano di cui al punto 5.3. della relazione.

Art.2
(Obiettivi generali e contenuti del P.T.C.)

Il P.T.C. determina gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale e si propone il perseguimento di obiettivi strategici differenziati in base alle diverse destinazioni del territorio individuate in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti.

Per le finalità di cui al comma 1, il territorio provinciale è distinto nelle seguenti grandi aree:

Fascia costiera;

Montagna;

Valle del Tronto (Tesino e Menocchia);

Val d'Aso;

Valle del Tenna.

In relazione alle caratteristiche di ciascuna area, il P.T.C. indica gli obiettivi strategici, le azioni da intraprendere, gli strumenti e i progetti per l'attuazione di obiettivi ed azioni, nel seguente modo:

FASCIA COSTIERA		
OBIETTIVI STRATEGICI	**AZIONI**	**STRUMENTI E PROGETTI** (Esempi)
- Tutela e valorizzazione delle residue risorse ambientali e culturali	1. Progettare la valorizzazione delle ultime aree libere in un contesto di "area vasta" 2. Abbattere le principali fonti di degrado della qualità della vita urbana 3. Favorire l'uso collettivo dei beni ambientali da difendere in funzione dell'utilizzo urbano 4. Indirizzare il recupero e la valorizzazione dei contenitori storici in direzione "specialistica" 5. Rafforzare i segnali simbolici dei servizi urbani e la complessiva immagine urbana 6. Valorizzare i contenitori storici dal punto di vista architettonico e funzionale	<u>Risorse ambientali e risorse culturali:</u> - Interventi contro l'erosione costiera - Promozione del "Parco Marino del Piceno" - Protocollo d'intesa sulla zona "Sentina" - Interventi per l'abbattimento dell'inquinamento acustico della ferrovia nelle zone più vulnerabili - Progetto del caso campione di - Marano come sistema integrato - Riconoscimento degli elementi storici extraurbani del sistema costiero (torri, castelli, ville)
- Ottimizzazione e riqualificazione dei settori produttivo, turistico-alberghiero e dei servizi	1. Diversificare l'offerta in relazione alle modificazioni della domanda 2. Incentivare il rapporto delle funzioni produttive verso la zona a mare 3. Offrire nelle zone collinari nuove occasioni di ricettività e di qualità per le zone a mare e la città 4. Potenziare la qualità definendo i bacini di utenza e le gerarchie urbane 5. Incentivare il rapporto delle funzioni di servizio verso la zona a mare 6. Offrire nelle zone collinari nuove occasioni di servizio per le zone a mare e la città	<u>Turismo e servizi:</u> - Progetto qualità nei servizi alberghieri per il turismo - Il centro agroalimentare nel sistema economico Piceno - I vecchi "contenitori" urbani come occasioni progettuali a supporto dei servizi al cittadino (es. stadio Ballarin, ex FIM,…)
- Razionalizzazione delle strutture insediative e della dotazione infrastrutturale	1. Contenere l'attuale densità delle zone a mare più sature riqualificando le tipologie edilizie 2. Potenziare i servizi urbani e regolare gli insediamenti produttivi 3. Contenere le aggressioni nelle zone collinari selezionando le direttrici di sviluppo 4. Semplificare gli accessi e regolare la sosta nelle zone a mare 5. Potenziare i collegamenti di lunga percorrenza, migliorando il rapporto con l'autostrada e la ferrovia 6. Razionalizzare la viabilità minore di collegamento tra le zone collinari e la costa	<u>Struttura insediativa e mobilità:</u> - Riconoscimento delle diverse parti urbane storiche che hanno strutturato la fascia costiera: il centro antico, il borgo marinaro, la marina - Interventi per l'abbattimento dell'inquinamento acustico della ferrovia nelle zone più densamente edificate - Soluzione dei punti stradali critici - Ipotesi di delocalizzazione dell'autostrada - Itinerari di particolare interesse storico e naturalistico

AREA MONTANA		
OBIETTIVI STRATEGICI	**AZIONI**	**STRUMENTI E PROGETTI** (Esempi)
- Valorizzazione e tutela delle risorse ambientali, controllo delle cause di rischio, degrado ed inquinamento	1. Valorizzazione di risorse locali specifiche (Terme, acque sulfuree e sorgenti, itinerari storico-culturali, ecc.) 2. Controllo della localizzazione degli impianti produttivi e verifica dell'inquinamento paesaggistico e ambientale	<u>Risorse ambientali e culturali:</u> - Corridoio Appenninico in progetto APE- Appennino Parco d'Europa, per connettere i centri del versante Est del Parco dei Monti Sibillini e della parte nord del Parco dei Monti della Laga - Progetto "Appennino perduto" e promozione d'itinerari e guide (Progetto "Modulo" – L.R. 31/97 - Progetto "Sistema Terme" (L.R. 31/97) (Acquasanta Terme, San Rufino di Amandola, Montefortino, Castel Trosino, Offida)
- Riequilibrio demografico e rivitalizzazione del sistema economico - Razionalizzazione della rete dei servizi	1. Organizzazione e qualificazione del settore turistico (attrezzature ricettive, agriturismo, artigianato, ecc.) 2. Riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo delle aree di industrializzazione recente	<u>Turismo e servizi:</u> - Progetto "albergo diffuso", offerta ricettiva plurima integrata (progetto "Modulo" – L.R. 31/97) - Progetto "Servizi di prossimità", attivazione di servizi alla persona (progetto "Modulo" – L.R. 31/97) - Patto territoriale per lo sviluppo - Verifica dei vecchi poli di sviluppo industriale dei centri montani (Venarotta, Amandola)
- Razionalizzazione e integrazione rete di mobilità ai diversi livelli - Valorizzazione dei centri e nuclei storici, del patrimonio storico, culturale ed ambientale diffuso	1. Verifica del sistema della pianificazione (supporto ai piani regolatori e ai piani di recupero dei centri minori) 2. Sviluppo dei collegamenti con altre Regioni e Provincie	<u>Struttura insediativa e mobilità:</u> - Costruzione processo di pianificazione integrato con gli Enti Parco, nel rispetto del ruolo e dei compiti delle diverse istituzioni - Progetto "A.F.A." (L.R. 31/97) Mare- Monti ex linea ferroviaria Porto San Giorgio – Amandola - Progetto qualità dei trasporti - Progetto censimento dei beni pubblici e delle aree demaniali dismesse (L.R. 31/97) - Integrazione dei diversi sistemi ferroviari anche a supporto della fruizione dei territori montani (linea San Benedetto del Tronto – Ascoli Piceno, linea Porto San Giorgio – Amandola) - Specificazione del ruolo di Ascoli Piceno nei confronti dei territori montani (sviluppo servizi di livello territoriale, "porta dei Parchi Nazionali" - Il caso campione di Poggio Canoso nel sistema territoriale montano

VALLE DEL TENNA		
OBIETTIVI STRATEGICI	**AZIONI**	**STRUMENTI E PROGETTI** (Esempi)
- Salvaguardia delle qualità ambientali e delle capacità produttive agricole	1. Salvaguardia potenzialità produttive agricole, controllo inquinamento suolo e falde acquifere	<u>Risorse ambientali e risorse culturali:</u> - Definizione Piano consortile per escavazioni in alveo, cave, discariche controllate, ecc. - Piantumazione delle scarpate nei tratti più vulnerabili
- Razionalizzazione del sistema produttivo	1. Razionalizzazione sistema aree produttive nei vari tratti della valle	<u>Turismo e servizi:</u> - Definizione di piano coordinato di razionalizzazione e localizzazione delle aree produttive con il costituendo Consorzio Industriale (Mezzina, Faleriense, Ete Morto) - Progetto "Albergo Diffuso" (Progetto Modulo) (L.R. 31/97) per sviluppo ricettività turistica
- Riqualificazione del sistema insediativo (popolazione concentrata in tratto costiero) - Razionalizzazione della rete della mobilità	1. Conferma del ruolo dei centri abitati in rapporto ai distretti produttivi (cappello, calzaturiero, ecc.) 2. Qualificazione del ruolo di Amandola in rapporto al Parco dei Sibillini 3. Costruire "sistema" con tracciati, strade statali, provinciali e comunali 4. Risolvere nodi funzionali del sistema della mobilità	<u>Struttura insediativa e mobilità:</u> - Progetto AFA (L.R. 31/97), rivitalizzazione percorso ex ferrovia Amandola-Porto San Giorgio attraverso interventi sul sistema dei servizi, di riqualificazione e recupero dei centri e nuclei storici - Censimento dei beni pubblici e delle aree demaniali dismesse - Progetto qualità nei trasporti (unificazione aziende pubbliche del trasporto su gomma; abbonamento integrato FS-bus) - Realizzazione casello autostradale di Porto Sant'Elpido - Svincolo in località triangolo di Monte Urano tra S.S. 210 e S.P.28 - Realizzazione asse tangenziale di Fermo - Collegamento distretto del cappello con autostrada attraverso S.P. Valle Marina, S.P. 28 e nuova S.P. Ete Morto - Adeguamento S.S. 210 in tratto Servigliano-Amandola per collegamento con Parco Sibillini - "Faleriense" variante S.S. 210 da Servigliano a Porto Sant'Elpidio

VALLE DEL TRONTO (TESINO E MENOCCHIA)		
OBIETTIVI STRATEGICI	**AZIONI**	**STRUMENTI E PROGETTI** (Esempi)
- Salvaguardia delle qualità ambientali e delle capacità produttive agricole	1. Controllo delle condizioni di rischio idrologico, geomorfologico (aree alluvionali, vulnerabilità falda acquifera, ecc.)	<u>Risorse ambientali e risorse culturali:</u> - piano per il controllo delle escavazioni in alveo, cave, discariche controllate, piantumazione delle scarpate - progetto di parco fluviale - norme di controllo inquinamento dei terreni agricoli e delle falde acquifere - rapporti di coopianificazione di con l'Autorità di Bacino del Tronto - norme di tutela delle aree agricole produttive e delle aree di alta qualità ambientale
- Riqualificazione del sistema delle aree produttive	1. Razionalizzazione del sistema delle aree produttive in rapporto al Tronto e della rete delle infrastrutture (usi attuali, dotazioni di infrastrutture, inquinamento di suolo e falde, congestione flussi di traffico, ecc.,) 2. Razionalizzare e contenere la dimensione delle aree industriali	<u>Turismo e servizi:</u> - Piano consortile di razionalizzazione delle aree produttive: stabilire rapporti con il P.T.C. provinciale - CETRIA a Monsampolo, Parco Tecnologico a Castel di Lama - Progetto "Albergo diffuso" (progetto "Modulo") (L.R. 31/97), offerta ricettività plurima integrata
- Riqualificazione del sistema dei centri – nuclei urbani - Razionalizzazione e riqualificazione della rete di mobilità ai diversi livelli	1. Recupero e riqualificazione dei centri abitati di collina 2. Collegamento tra i centri storici di crinale 3. Recupero e riqualificazione degli agglomerati insediativi 4. Razionalizzazione del sistema dei tracciati delle S.S., S.P., strade comunali, ferrovia e superstrada 5. Risolvere nodi funzionali del sistema, relazioni tra diversi tratti della rete 6. Realizzazione di piste ciclabili e pedonali lungo il fiume Tronto	<u>Struttura insediativa e mobilità:</u> - percorsi di connessione e fruizione di ville storiche, giardini, aree di verde, lungo fiume - progetti specifici: Autoporto a Castel di Lama, progetto censimento dei beni pubblici e delle aree demaniali dismesse - progetto qualità nei trasporti (unificazione aziende pubbliche del trasporto su gomma; abbonamento integrato FS-bus; sottopassaggi ferroviari) - progetto e realizzazione di interventi sulla rete infrastrutturale (adeguamento della S.S. 4, dei tracciati di connessione con i centri di crinale, ecc.) - realizzazione tratto strada "Transcollinare Picena-Mezzina", da Offida a Castel di Lama, in connessione con il tratto abruzzese per Teramo

VAL D'ASO		
OBIETTIVI STRATEGICI	**AZIONI**	**STRUMENTI E PROGETTI** (Esempi)
- Salvaguardia delle qualità ambientali e delle capacità produttive agricole delle aree di pianura, ai margini dell'alveo del fiume	1. Individuare e tutelare aree con livelli alti di produttività agricola (frutteti, colture ortive), per qualità pedologiche ed investimenti	<u>Risorse ambientali e risorse culturali:</u> - Strumenti di incentivazione e norme di tutela delle aree agricole produttive: unici interventi consentiti nella Valle di lavorazione e conservazione prodotti - Norme controllo inquinamento terreni agricoli e falde acquifere: codice comportamento pratiche agricole (uso fertilizzanti, ecc.) - Piantumazione scarpate nei tratti più vulnerabili - Parco fluviale dell'Aso
- Riqualificazione e razionalizzazione del sistema degli insediamenti produttivi	1. Verifica e controllo degli usi attuali, dotazione infrastrutture, livelli inquinamento suolo e falde idriche	<u>Turismo e servizi:</u> - Attuazione progetto "Albergo diffuso", attrezzature di agriturismo in stretto rapporto con il sistema insediativo storico esistente (progetto Leader II; progetto Modulo – L.R. 31/97) - Definizione di piani per insediamenti produttivi (PIP) in stretto rapporto con i tessuti urbani esistenti - Connessione del Centro agroalimentare di San Benedetto del Tronto con il sistema produttivo della Valle - Rafforzamento del nodo di incrocio "Mezzina" – asse vallivo, attraverso localizzazione di attrezzature di servizio ed attività produttive - Promozione della qualità del prodotto tipico
- Riqualificazione del sistema insediativo esistente (centri su crinali, affacciati sulla Valle, a breve distanza) - Razionalizzazione della rete della mobilità	1. Conferma del ruolo dei centri abitati storici esistenti per quanto riguarda gli interventi sulla residenza e sui servizi urbani 2. Caratterizzazione del ruolo dei centri terminali (Pedaso, Comunanza) 3. Caratterizzazione del nodo di incrocio "Mezzina" – Val d'Aso 4. Costruire un "sistema" con i tracciati di strade statali, provinciali e comunali 5. Razionalizzare nodi funzionali del sistema della mobilità	<u>Struttura insediativa e mobilità:</u> - Controllo compatibilità ed integrazione delle scelte dei P.R.G. dei Comuni limitrofi - Censimento dei beni pubblici e delle aree demaniali dismesse - Progetto qualità dei trasporti (unificazione aziende pubbliche del trasporto su gomma; abbonamento integrato FS-bus) - Organizzazione unitaria del sistema viario della Valle con S.S. 433, strada provinciale: adeguamento sedi, attraversamenti dell'Aso - Protocollo d'intesa per redistribuzione competenze reti viarie - Attuazione tracciato "Mezzina" per il tratto Grottazzolina, Petritoli, Carassai, Cossignano, Offida - Progetto pilota "Rocca di Monte Varmine" - Caso campione di Moregnano nel sistema integrato della Valle

Il P.T.C. contiene altresì:

l'indicazione di priorità per i centri e nuclei storici, per le reti di comunicazione e di servizi, per le aree destinate ad insediamenti produttivi;

la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportano rilevanti trasformazioni territoriali e delle maggiori infrastrutture pubbliche e private;

l'individuazione delle priorità relative alla sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico-forestale ed in genere per la difesa delle coste, il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;

i tempi, le priorità e le misure di attuazione del piano stesso, compresi i piani, programmi o progetti di scala intercomunale;

i criteri ai quali i Comuni debbono attenersi nel valutare i fabbisogni edilizi e nel determinare la quantità e la qualità delle aree necessarie per un ordinato sviluppo insediativi;

I criteri e la metodologia della verifica di sostenibilità ambientale delle azioni contenute nel piano stesso.

Art.3
(Attuazione)

Il processo di pianificazione avviato con il P.T.C. si attua principalmente attraverso gli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi.

Ulteriori strumenti mediante i quali avviene l'attuazione del P.T.C. sono:

i protocolli d'intesa e gli accordi di programma con gli enti operanti nel territorio, le conferenze di servizi e le altre forme di pianificazione e co-pianificazione previste dalle vigenti norme;

la progettazione concertata degli interventi previsti a tale titolo dal P.T.C. stesso tra la Provincia ed i Comuni e gli altri soggetti pubblici o privati interessati. In particolare sono sottoposti a progettazione concertata tutti gli interventi nelle zone individuate dalle carte di vulnerabilità allegate al P.T.C. Sono altresì sottoposti a progettazione concertata gli interventi ricadenti nelle aree industriali dei Comuni sottoscrittori di patti territoriali;

i piani, programmi o progetti di scala intercomunale, di cui all'art.2, comma 4, lettera e), approvati dalla Provincia. Tra detti progetti rientrano quelli relativi alla realizzazione di piste ciclabili e di itinerari specifici.

3.Le disposizioni contenute negli art.9, 10, 15,16, 17, 18, comma 2, 20, ad eccezione dei comma 1 e 7, 21, (è stato eliminato l'art. 23), 24, nonché i protocolli d'intesa, già stipulati al momento dell'approvazione del P.T.C. e gli accordi di programma le cui procedure sono riportate nella delibera del Consiglio Provinciale n.124 del 29/07/2002 di cui all'allegato B alle presenti norme e facenti parte integrante e sostanziale, sono immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e dei piani, programmi, progetti ed altri interventi dei Comuni e di altri enti pubblici. Le medesime disposizioni sono immediatamente vincolanti per i soggetti pubblici e privati. I Comuni dotati di strumento urbanistico adeguato al P.P.A.R. si dotano della cartografia e degli elaborati di cui all'art.9 in sede di variante allo strumento urbanistico in relazione al territorio interessato dalla variante stessa.

4.Le disposizioni diverse da quelle indicate nel comma 3 hanno valore di indirizzo.

5.In sede di verifica di conformità degli strumenti urbanistici comunali, la Provincia assicura la loro conformità alle indicazioni del P.T.C., nonché del P.P.A.R. e del P.I.T., esercitando i poteri di cui all'art.10, comma 2, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le concessioni edilizie rilasciate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo e dell'art.4, sono soggette ad annullamento ai sensi dell'art.27 della legge n.1150 del 1942 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.4
(Misure di salvaguardia del P.T.C.)

Ai sensi dell'art.38 della L.R.5 agosto 1992, n.34, a partire dalla data di adozione del P.T.C., di cui all'art.25, commi 4 e 5, della stessa legge, sono sospesi:

l'esame e le deliberazioni sui piani, programmi e progetti ed altri interventi, quando risultino non coerenti con le indicazioni che il P.T.C. dichiara immediatamente prevalenti o vincolanti;

l'adozione definitiva dei piani di attuazione di cui all'art.4 della legge regionale 34/1992 relativi a strumenti urbanistici non coerenti con le indicazioni che il P.T.C. dichiara immediatamente prevalenti;

il rilascio delle concessioni edilizie o degli atti equipollenti per opere ed interventi in contrasto con le indicazioni che il P.T.C. dichiara immediatamente prevalenti.

Le regole di cui al comma precedente non si applicano agli strumenti urbanistici, ai piani, programmi e progetti, ai regolamenti edilizi ed alle relative varianti presentati all'Ente competente per l'approvazione, l'autorizzazione o altro atto di assenso comunque denominato, purchè detta presentazione sia avvenuta prima dell'adozione dello schema del PTC di cui alla Delibera Consiliare n.23 del 25/03/99.

Art.5
(Redazione concertata tra i Comuni dei piani regolatori)

I Comuni provvedono, fin dalla fase di redazione del piano regolatore generale comunale, a verificare e concertare, mediante conferenze d'area, le scelte di rilevanza intercomunale con lo stato di fatto e le previsioni dei piani regolatori dei Comuni limitrofi.

La verifica e concertazione deve essere specificamente effettuata per le scelte inerenti le opere e le infrastrutture di rilevanza intercomunale indicate dal P.T.C. ai sensi dell'art.2.

Il Comune interessato e quelli confinanti costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della conferenza d'area; a tal fine prima dell'adozione del PRG il Sindaco o suo delegato partecipa alla conferenza d'area con i Sindaci confinanti o loro delegati.

Art.6
(Aggiornamenti e varianti del P.T.C.)

Con periodicità annuale, in occasione della presentazione del bilancio annuale di previsione e dell'elenco dei lavori pubblici da effettuare ai sensi dell'art.14 della legge 14 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta Provinciale redige una relazione sullo stato di attuazione del P.T.C. e sulle eventuali proposte di aggiornamento e di variante. La relazione tiene conto dei programmi e dei piani di settore della Provincia, della Regione e degli altri enti pubblici i cui interventi hanno incidenza sul territorio, sull'ambiente e sul paesaggio, sui lavori pubblici e indica le necessarie misure di coordinamento con le previsioni del P.T.C. e le eventuali modificazioni da apportare allo stesso, nonché a detti programmi e piani.

La relazione, qualora non siano previste varianti al P.T.C., è trasmessa alla Regione, alla Conferenza Provinciale delle autonomie, ai Comuni, alle Comunità Montane, agli organi di gestione dei Parchi presenti nel territorio provinciale ed ai consorzi di industrializzazione.

Le varianti al P.T.C. sono adottate e approvate ai sensi dell'art.25 della L.R.5 agosto 1992, n.34, con periodicità di regola triennale, tenendo conto degli elementi forniti dalle relazioni annuali.

Art.7
(Ufficio di piano)

Ai fini della formazione, gestione, attuazione e revisione periodica del P.T.C., con particolare riferimento al coordinamento delle attività di programmazione e pianificazione della Provincia con quelle della Regione, dei Comuni e degli altri soggetti pubblici e privati che hanno incidenza sul territorio provinciale, sull'ambiente, sul paesaggio e sui lavori pubblici, è istituito l'Ufficio provinciale di piano.

L'Amministrazione provinciale definisce le modalità organizzative dell'Ufficio di piano e del S.I.U.T., di cui all'art.8, e le risorse di personale, di mezzi e finanziarie ai medesimi assegnate.

L'Ufficio di piano:

cura le attività di rilevazione, elaborazione delle conoscenze, osservazione delle dinamiche delle trasformazioni territoriali, dell'ambiente e del paesaggio di competenza provinciale nonché delle attività di programmazione e attuazione di opere pubbliche nel territorio provinciale. A tal fine l'Ufficio acquisisce dati, documenti e informazioni presso gli altri uffici e servizi della Provincia, nonché tiene conto dei dati, documenti e informazioni forniti dalla Regione, dai Comuni e dalle Comunità Montane, dagli altri enti pubblici e dai soggetti privati i cui interventi abbiano incidenza sul territorio provinciale;

cura l'efficace comunicazione delle conoscenze acquisite ai Comuni, alle Comunità Montane, alla Regione, agli altri soggetti pubblici e privati interessati, in modo da assicurare un'adeguata informazione e partecipazione alla gestione ed attuazione del P.T.C.;

promuove il coordinamento metodologico concernente la formazione degli strumenti urbanistici al fine di definire una impostazione ed un linguaggio unitari, attraverso i quali predisporre le scelte aventi incidenza nella tutela e nell'uso del territorio;

predispone direttive e disposizioni, da sottoporre all'approvazione degli organi provinciali, finalizzate alla raccolta catalogata e tematica dei contenuti degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi, dei programmi di opere pubbliche e di pubblica utilità. I dati sono elaborati attraverso l'apposito sistema informativo territorializzato (S.I.U.T.);

esprime parere obbligatorio agli uffici della Provincia su tutti gli interventi ed i programmi che hanno incidenza sulle previsioni e sulle indicazioni del P.T.C. a tal fine, gli uffici e servizi della Provincia, prima di esprimere le proprie determinazioni, provvedono a richiedere il parere dell'Ufficio di piano, fornendogli copia degli atti e della documentazione in relazione ai quali il parere deve essere espresso. Esprime altresì pareri a richiesta o d'ufficio sulla interpretazione e applicazione degli obiettivi, delle azioni, dei progetti, della cartografia e delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.

In caso di interventi che incidano in maniera rilevante sulle previsioni ed indicazioni del P.T.C., l'Ufficio di piano, a mezzo del responsabile del procedimento può convocare e presiedere conferenze dei servizi. I periodi di svolgimento della conferenza sono concordati con i responsabili dei procedimenti degli enti interessati.

La conferenza può essere preceduta da una riunione di un gruppo di lavoro, da tenere presso l'Ufficio di piano della Provincia, al quale partecipano funzionari ed esperti delle Amministrazioni chiamate ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. Il gruppo di lavoro esamina, presso la sede dell'Ufficio di piano, la documentazione che sarà sottoposta alla conferenza dei servizi e verifica preventivamente: l'idoneità e la completezza della suddetta documentazione; l'ammissibilità dell'intervento proposto in relazione alle norme vigenti ed alle indicazioni e previsioni del P.P.A.R., del P.I.T. e del P.T.C.

Dell'attività e delle conclusioni del gruppo di lavoro viene redatta, a cura dell'Ufficio di piano, una breve relazione indirizzata alla conferenza dei servizi.

Se la riunione del gruppo di lavoro si conclude nel senso della idoneità e completezza della documentazione e della sua rispondenza alle norme ed agli strumenti di pianificazione indicati al comma 5, viene fissata alla data di svolgimento della conferenza di servizi.

Alla conferenza sono invitati i rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti ad esprimere o adottare pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi,

comunque denominati rilevanti ai fini della decisione. Gli inviti sono trasmessi a cura dell'Ufficio di piano.

Per il procedimento di svolgimento della conferenza di servizi si applica quanto stabilito dall'art.14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.8
(Sistema informativo urbanistico territoriale)

L'Ufficio di piano si avvale del sistema informativo urbanistico territoriale, istituito dalla Provincia, ai sensi dell'art.1 della L.R.19 novembre 1991, n.34, presso il Settore Urbanistica e Protezione Bellezze Naturali, e individuato quale unità operativa complessa Cartografia, d'ora in poi definita S.I.U.T., attraverso il quale realizza un sistema cartografico informatizzato, per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati territoriali necessari per l'attuazione del P.P.A.R. e del P.T.C. e quale supporto per ulteriori strumenti di pianificazione del territorio di interesse provinciale.

L'Ufficio di piano, attraverso il S.I.U.T., collabora al sistema informativo regionale per la pianificazione territoriale al fine di garantire i presupposti tecnici per la corretta esplicazione delle funzioni dei diversi livelli istituzionali in materia di pianificazione territoriale, l'attuazione degli strumenti di pianificazione ai vari livelli, l'omogeneità dei dati, l'efficace, efficiente, economica utilizzazione delle risorse esistenti evitando sovrapposizioni do duplicazioni rispetto agli altri progetti che pongono l'obiettivo della gestione di informazioni territoriali.

L'Ufficio di piano, mediante il S.I.U.T., provvede a svolgere le funzioni di coordinamento e le attività di assistenza tecnico-funzionale per la realizzazione di analoghi sistemi informativi da parte dei Comuni, in particolare di quelli sprovvisti di adeguata struttura tecnico operativa.

n particolare, il S.I.U.T. provvede ai seguenti compiti:

acquisizione della cartografia di base e tematica prodotta dalla Regione;

gestione della cartografia acquisita a servizio delle funzioni di pianificazione territoriale della Provincia;

produzione di tematismi specifici del proprio livello territoriale secondo i programmi e gli obiettivi formulati dalla Provincia;

coordinamento tecnico ed assistenza tecnica per i Comuni, con priorità per quelli di piccole dimensioni;

predisposizione per l'archivio regionale di copia degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunali e provinciali;

sviluppo dell'integrazione con le banche dati territoriali previste per il sistema informativo ambientale;

collaborazione con la Regione, attraverso l'apposito gruppo di lavoro Regione-Provincie, nelle varie fasi di realizzazione del progetto per la realizzazione del sistema informativo territoriale;

collaborazione con i Comuni al fine di costituire e sviluppare l'archivio territoriale provinciale degli strumenti urbanistici comunali quale supporto per il controllo e la conoscenza delle attività urbanistiche, acquisendo le informazioni di base dal livello comunale e fungendo da nodo di scambio tra Regione e Comuni;

supporto alle attività ordinarie degli uffici e servizi dell'amministrazione provinciale, attraverso lo sviluppo di procedure di automazione delle verifiche da effettuare nell'ambito delle istruttorie per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei pareri sui condoni edilizi, per il controllo dell'attività edilizia, ecc., costituendo anche un archivio georeferenziato relativo alla gestione delle predette attività;

gestione delle cartografie di base e tematiche acquisiste rendendo le stesse disponibili nei vari supporti per l'attività degli uffici e servizi della Provincia e di altri enti o di professionisti che operino sul territorio;

introduzione nel sistema informativo dei dati raccolti nell'ambito del P.T.C. e dei suoi contenuti normativi, creando i presupposti per l'attività di gestione del Piano stesso.

Alle attività del S.I.U.T. collaborano i Comuni attraverso la fornitura di dati e informazioni in loro possesso relativi al territorio.

CAPO II
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER L'OMOGENEIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI

Art.9
(Elaborati e cartografia degli strumenti urbanistici generali comunali)

La cartografia di base degli strumenti urbanistici generali comunali è costituita principalmente dalle carte regionali in scala l:10.000 e l:2.000. Qualora i Comuni intendano procedere, ai sensi dell'art.15, comma 4, della L.R.5 agosto 1992, n.34, a progettazione di dettaglio per determinate aree, utilizzano anche una cartografia di base in scala 1:500 relativa alle aree interessate.

La trasposizione dei vincoli indicati nella cartografia del PTC è effettuata dai Comuni sulle carte dello strumento urbanistico generale comunale vigente. I risultati dell'attività di trasposizione sono trasmessi alla Provincia che provvede alla eventuale integrazione della cartografia del P.T.C..

Gli strumenti urbanistici generali comunali debbono contenere i seguenti elaborati:

analisi urbanistica riferita ai diversi ambiti territoriali ed a quello urbano, al patrimonio edilizio esistente ed agli strumenti urbanistici attuativi vigenti, alla utilizzazione del suolo e del patrimonio edilizio, alla lettura morfologica e tipologica dei tessuti urbani. Le analisi relative allo stato di fatto avvengono mediante cartografie e schede quadro di insieme che rappresentano adeguatamente: l'edificato, i servizi urbani, il sistema del verde urbano e territoriale, le infrastrutture per la mobilità, i servizi a rete, le attrezzature ed i servizi pubblici o di uso pubblico principali, le attività produttive, i regimi vincolistici esistenti. Le analisi relative alle scelte del P.T.C. e del piano di inquadramento territoriale regionale (P.I.T.). La sintesi delle previsioni urbanistiche significative derivanti dagli strumenti urbanistici generali dei Comuni contermini; le ipotesi progettuali di interesse urbanistico-territoriale del Comune che provvede alla redazione del proprio strumento urbanistico generale o della variante allo stesso, evidenziando le eventuali interferenze con il sistema degli ambiti di tutela provvisori o definitivi del P.P.A.R., in relazione ai quali si propone la prevalenza della trasformazione urbanistico-territoriale rispetto alle esigenze di salvaguardia;

le analisi che definiscono le caratteristiche quantitative e qualitativamente delle risorse paesistico-ambientali dell'intero territorio comunale sono svolte sulla base dei sottosistemi tematici di cui al titolo II (artt. da 5 a 19) delle N.T.A. del P.P.AR. (sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico; sottosistema botanico-vegetazionale; sottosistema storico-culturale). Le analisi riferite all'intero territorio comunale sono rappresentate su carta in scala 1:10.000, mentre per le aree urbanizzate, la rappresentazione avviene in scala l:2.000;

la cartografia relativa al sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico comprende.

c.a) carta geologica e sezioni geologiche,

c.b) carta idrogeologica;

c.c) carta litotecnica;

c.d) carta clivometrica;

c.e) carta geomorfologica con riferimenti specifici alle categorie della struttura geomorfologica di cui agli artt.28 e seguenti delle N.T.A. del P.P.A.R.;

c.f) carta della pericolosità geologica;

c.g) carta del rischio con indicazione delle aree esondabili e dei dissesti;

c.h) carta della pericolosità sismica;

c.i) carta della vulnerabilità degli acquiferi sotterranei;

la cartografia relativa al sottosistema botanico-vegetazionale comprende la carta delle componenti botanico-vegetazionali e carta degli elementi diffusi del paesaggio agrario, con

riferimenti specifici alle categorie del patrimonio botanico-vegetazionale di cui agli artt.33 e seguenti delle N.T.A. del P.P.A.R;

gli obiettivi generali per la redazione degli strumenti urbanistici comunali, i criteri di perimetrazione dei centri storici e dei nuclei storici, gli obiettivi relativi agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e le relative metodologie, i criteri e gli indirizzi ai quali i Comuni devono attenersi nel valutare i fabbisogni edilizi e nel determinare la quantità e la qualità delle aree necessarie per un ordinato sviluppo insediativo sono stabiliti dalla deliberazione del Consiglio provinciale n.107 del 20 novembre 1996 di cui all'allegato A alle presenti norme.

Art.10
(Misure di tutela dei centri storici e dei nuclei storici)

Ciascun Comune sulla base dell'elenco di cui all'allegato c) alle presenti norme, provvede a precisare e a perimetrare i centri e i nuclei storici da assoggettare a piani attuativi..

Tutte le determinazioni assunte dai Comuni ai fini del comma 1, comprese le eventuali decisioni opportunamente motivate di non assoggettamento di alcuni centri e nuclei storici a piani attuativi, devono essere trasmesse alla Provincia, la quale, nei successivi trenta giorni, salvo eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni che interrompono il predetto termine per una sola volta, rilascia il nulla osta; trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il nulla osta si intende rilasciato.

Fino all'approvazione definitiva, da parte del Consiglio Comunale, di dette perimetrazioni possono essere attuati oltre agli interventi di cui al comma 4, tutti quelli previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti , previo nulla osta della Provincia.

Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.

I Comuni provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 in fase di adeguamento dei propri strumenti urbanistici al P.P.A.R. e comunque entro un anno dalla entrata in vigore del PTC.

I Comuni dotati di strumento urbanistico adeguato al P.P.A.R. provvedono agli adempimento di cui al comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore del P.T.C.

Decorsi inutilmente i termini previsti dai commi 5 e 6, nei centri e nuclei storici di cui all'allegato c), sono consentiti soltanto gli interventi di cui al comma 4.

Art.11
(Aree per insediamenti produttivi di interesse provinciale)

Al fine di conseguire l'obiettivo di una razionale distribuzione sul territorio di insediamenti produttivi di rilevanza provinciale, in grado di disporre di aree dotate delle necessarie opere di urbanizzazione e delle infrastrutture e che siano compatibili con il contesto ambientale ed insediativo, ai sensi del comma 2 dell'art.26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, la Provincia, promuove l'utilizzazione e la stipulazione di accordi di programma con gli enti locali e, ove necessario, con la Regione.

In particolare, gli accordi di programma hanno ad oggetto: l'individuazione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, le eventuali varianti da apportare agli strumenti urbanistici, la dotazione di infrastrutture e di opere di urbanizzazione, l'equa ridistribuzione tra i Comuni e gli altri soggetti interessati delle spese e risorse connesse alla realizzazione e gestione degli insediamenti produttivi.

3. L'individuazione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di interesse provinciale avviene sulla base di una preliminare indicazione di una pluralità di aree formulata dalla Provincia entro un anno dall'approvazione del P.T.C. Nel procedimento di individuazione delle aree è fatta salva la competenza della Regione in materia di aree industriali ed ecologicamente attrezzate. A tal fine, entro sei mesi dall'approvazione del P.T.C., la Giunta Provinciale sottopone all'esame

del consiglio una metodologia di valutazione preventiva circa la sostenibilità delle infrastrutture in termini di traffico generato e di impatti sul territorio circostante e circa la fattibilità economica e sociale. Nel procedimento di individuazione delle aree è fatta salva la competenza della Regione in materia di aree industriali ed ecologicamente attrezzate.

Gli insediamenti produttivi di cui al comma 1 perseguono anche le finalità di consentire la rilocalizzazione degli edifici destinati ad attività produttive ubicati nei contesti urbani e di attenuare l'impatto territoriale delle attività stesse, impedendo l'irrazionale distribuzione di capannoni e manufatti.

In ogni caso, l'approvazione di piani aventi ad oggetto nuove aree o l'ampliamento di quelle esistenti per insediamenti produttivi che ricadano nelle zone individuate dalle carte di vulnerabilità allegate al P.T.C. preventivamente soggetta a progettazione concertata tra Provincia, i Comuni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

Art.12
(Criteri e le procedure per l'individuazione e la localizzazione degli insediamenti della grande distribuzione commerciale)

In attuazione di quanto previsto dall'art.8 della L.R. 26/1999, e sue modifiche, le disposizioni del presente articolo stabiliscono i criteri e le procedure per l'individuazione e la localizzazione degli insediamenti della grande distribuzione commerciale negli ambiti comunali

I Comuni, nel predisporre e nell'adeguare gli strumenti di programmazione e di pianificazione per l'insediamento e lo sviluppo delle grandi strutture commerciali devono tenere conto:

Della situazione commerciale esistente;

Della congruità ed adeguatezza quantitativa della rete distributiva esistente in rapporto alle esigenze dell'utenza potenziale;

Del rapporto di coerenza tra rete commerciale e reti infrastrutturali;

Dell'incremento della tensione concorrenziale lasciando ampio spazio alle iniziative con elevato contenuto di innovazione;

Della esigenza di favorire la concentrazione spaziale degli insediamenti con l'individuazione anche di zone commerciali integrate tra aree urbane ed extra urbane all'interno delle quali esista o venga progettata una pluralità di esercizi commerciali, paracommerciali contigui e configurabili come un complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di aree e di servizi quali parcheggi, percorsi pedonali rallentatori del traffico, pavimentazioni filtranti alberature, parchi giochi per ragazzi, evitando il più possibile insediamenti isolati di singole unità di vendita;

Della prioritaria attuazione di una politica di assetto del territorio attraverso un rapporto calibrato tra accessibilità automobilistica, viabilità , parcheggi, visibilità, bacino d'attrazione ed effetti indotti sull'assetto del territorio e la prevenzione di possibili esternalità negative determinate dallo sviluppo della rete distributiva;

Della facoltà concessa dall'art.5 della L.R. 26/1999, e sue modifiche, ai Comuni facenti parte di uno stesso bacino, ai sensi della tabella C allegata alla medesima legge, di associarsi per l'individuazione di un'unica area commerciale;

Dei criteri urbanistici di cui all'art.7 della L.R. 26/1999 e sue modifiche.

3. La Provincia promuove e partecipa alla stipulazione di accordi intercomunale per la localizzazione degli insediamenti della grande distribuzione commerciale a livello sovracomunale.

Art.13
(Zone e contesti destinati ad attrezzature comuni e a servizi pubblici)

Le zone ed i contesti destinati ad attrezzature comuni e a servizi pubblici contribuiscono ad assicurare il rispetto degli standard urbanistici. In tali zone non possono essere localizzate attività, che pur rivestendo un interesse generale, quali alberghi, banche, supermercati, sono funzionali ad attività terziarie o direzionali o produttive o turistico-ricettive e non possono in alcun modo concorrere alla formazione degli standard.

Gli interventi e le opere di iniziativa privata aventi la medesima tipologia funzionale propria degli standard, quali scuole, attrezzature sportive, aree per il tempo libero, ecc., possono concorrere alla formazione degli standard stessi attraverso convenzioni che salvaguardino in modo adeguato l'interesse pubblico.

Art.14
(Sistema della viabilità)

Le previsioni di sviluppo urbanistico contenute negli strumenti urbanistici generali comunali debbono essere accompagnate dalla definizione del sistema della viabilità, comprendente sia gli assi di collegamento portanti interni, sia il loro sviluppo ed allaccio con gli assi esistenti e di progetto, tanto a livello urbano quanto a livello extra urbano.

La definizione del sistema della viabilità è preceduta da verifiche di fattibilità tecnica e di impatto paesistico-ambientale.

La Provincia entro un anno dall'adozione del P.T.C., ai sensi dell'art.25, commi 4 e 5, della legge regionale 5 agosto 1992, n.34, previa concertazione con i gli enti locali interessati relativamente al tracciato, predispone il progetto preliminare della "Transcollinare Picena-Mezzina" e della "Faleriense" secondo quanto stabilito dalla mozione del Consiglio Provinciale del 28 luglio 1998.

L'individuazione del tracciato effettuato ai sensi del comma 3 ha efficacia di indirizzo nella predisposizione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali e relative varianti ai fini della corretta attuazione del P.T.C..

CAPO III
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI RELATIVAMENTE AL TERRITORIO AGRICOLO

Art.15
(Zone agricole)

Sono zone agricole le parti di territorio individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali come zone omogenee "E", ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, nonché le parti di territorio destinate all'agricoltura dai predetti strumenti urbanistici, anche se non classificate come zone 'E'.

Le zone agricole sono destinate all'esercizio delle attività agricole, intendendo per tali le dirette alla coltivazione dei fondi alla silvicoltura, all'allevamento ed alle altre attività connesse, ivi compreso l'agriturismo, le country-houses, i bed and breakfast. Altre destinazioni sono consentite soltanto nei casi e limiti stabiliti dalle leggi. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'art.3, comma 3 della L.R.19/90, non sono ammessi nuovi insediamenti produttivi.

In mancanza del collegamento con l'esercizio delle attività agricole, la destinazione residenziale è ammessa soltanto mediante interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art.16
(Censimento dei fabbricati)

Entro due anni dall'approvazione del P.T.C. e comunque in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale comunale al P.P.A.R., i Comuni effettuano il censimento dei fabbricati esistenti nelle zone agricole ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L.R. 13/1990, individuando le seguenti categorie:

suddivisa nelle sotto - categorie- AI) fabbricati di assoluto valore architettonico e A2) fabbricati rurali tipici, rappresentativi delle tipologie classiche dell'agricoltura marchigiana. I fabbricati delle due sottocategorie conservano sostanzialmente integri i caratteri tipologici e formali dell'impianto edilizio originario, nonché i caratteri della cultura materiale che ha espresso i manufatti. La scheda di censimento individua l'eventuale inserimento del fabbricato e dei suoi annessi in un intorno paesaggistico significativo, riferibile ai caratteri del tradizionale insediamento agricolo;

fabbricati originariamente significativi, in quanto prodotti dalla stessa cultura che connota i fabbricati della categoria A), ma che hanno subito interventi modificativi di alcuni caratteri tipologici ed architettonici originari, ovvero manufatti più recenti che, per il loro inserimento nel contesto paesaggistico - ambientale, ne diventano un elemento caratterizzante indispensabile;

fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1945 e privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti.

Sono fatti salvi i censimenti le cui schede siano state consegnate alle amministrazioni comunali alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni; in tal caso, le amministrazioni comunali possono rilasciare concessioni e autorizzazioni edilizie, per gli interventi sui fabbricati previsti dalle schede, fino all'adeguamento al P.T.C.

Il censimento consta dei seguenti elaborati:

cartografia storica di riferimento;

individuazione dei fabbricati su cartografia;

indicazione della categoria ai sensi del comma 1;

rilevazione delle destinazioni d'uso per i tutti i piani del fabbricato e suoi annessi.

schede di censimento per i fabbricati, sulla base della scheda tipo di cui all'allegato D alle presenti norme;

norme tecniche di attuazione.

Per i fabbricati della categoria C il censimento consta soltanto degli elaborati di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 3.

In seguito al censimento, gli strumenti urbanistici generali comunali dettano le norme di tutela necessarie.

I Comuni provvedono all'approvazione del censimento ed trasmettono copia del relativo atto con gli elaborati della Provincia. In mancanza o in attesa del censimento comunale, i soggetti aventi titolo alla realizzazione di interventi edilizi hanno facoltà di provvedere alla redazione degli elaborati di cui ai commi 3 e 4. Detti elaborati, sottoscritti da un professionista abilitato, sono allegati a corredo della domanda di concessione o di autorizzazione edilizia oppure della denuncia di inizio attività e, in relazione alle predette domande e denunce, producono gli stessi effetti del censimento comunale.

Art.17
(Interventi sui fabbricati esistenti)

Per i fabbricati di categoria A) e B) dell'art.16 sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, finalizzati a renderli più funzionali e a migliorarne le caratteristiche igieniche nonché gli interventi per i quali la legge prevede la denuncia di inizio attività..

L'eventuale ampliamento dei fabbricati delle categorie A) e B) concesso nei limiti di cui all'art.15 della legge regionale 8 marzo 1990, n.13 e soltanto se previsto dalla specifica normativa di cui all'art.16, comma 3 delle presenti norme.

In relazione alle categorie A) e B) è vietata, ad eccezione degli ampliamenti di cui al comma 3, qualsiasi nuova costruzione all'interno del perimetro di rispetto paesaggistico individuato con la scheda di censimento..

Per i fabbricati di categoria C) sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nei casi previsti dall'art.5 della legge regionale 8 marzo 1990, n.13, gli interventi di ampliamento o di ricostruzione previa demolizione.

Fino alla approvazione del censimento Comunale, per tutte le categorie dei fabbricati esistenti in zona agricola è ammesso soltanto l'intervento di cui al comma 1, mentre l'intervento di ampliamento è consentito soltanto se i soggetti aventi titolo alla realizzazione si sono avvalsi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art.16.

Sugli interventi di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelli di ordinaria manutenzione, per quelli sottoposti dalla legge a denuncia di inizio attività e per i fabbricati di categoria C), è richiesto sia nel periodo precedente l'approvazione del censimento, sia nel periodo successivo, il parere obbligatorio della commissione edilizia integrata dai due esperti in materia di beni ambientali e storico-culturali di cui all'art.61 della L.R. 5 agosto 1992, n.34.

Art.18
(Mutamenti di destinazione d'uso)

AI fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per le costruzioni o parti di esse che non sono a servizio dell'azienda agricola, qualunque sia il tipo della sua conduzione, sono ammessi i mutamenti delle destinazioni d'uso, di cui alla L.R 13/1990 e successive modificazioni. fermo restando quanto previsto dall'art.10, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n10 e dalla L.R. n. 13/1990.

2 Fino all'approvazione del censimento, per i mutamenti di destinazione d'uso con opere, si osserva quanto disposto dall'art.17, comma 6.

Art.19
(Tipologie e materiali)

I Comuni, sulla base dei criteri e degli indirizzi del P.T.C., stabiliscono con propria normativa:

i vincoli architettonici, gli abachi dei materiali e degli elementi costruttivi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi gli ampliamenti e i mutamenti di destinazione d'uso comportanti la realizzazione di opere edilizie;

le caratteristiche costruttive e i vincoli architettonici per le nuove costruzioni finalizzati alla conservazione dei valori tradizionali del paesaggio rurale.

2. Entro sei mesi dall'approvazione del P.T.C., la Provincia approva appositi atti di indirizzo per garantire la qualità edilizia degli interventi di cui alle lettere a) e b), promuovendo ed incentivando tra l'altro interventi di bioarchitettura.

CAPO IV
NORME PER L'USO DEL TERRITORIO

Art.20
(Individuazione delle aree caratterizzate da valori naturalistico - vegetazionali)

Le prescrizioni del presente articolo ripetono le prescrizioni giù stabilite dal P.P.A.R. ed estendono la tutela integrale ai Siti Bioitaly, alle oasi di protezione faunistica e agli alberi monumentali individuati cartograficamente.

Nelle planimetrie in scala 1:80.000 del P.T.C. sono individuate le diverse componenti del sottosistema botanico - vegetazionale, gli habitat naturali ed i siti Bioitaly (direttiva CEE 92/43).

Le aree sono ricondotte ai seguenti elementi di pregio ambientale individuati dal P.P.A.R.:

paesaggio agrario storico - culturale (art.38 delle N.T.A. del P.P.A.R.);

zone di altissimo valore vegetazionale "BA" e "BB" (art.14 P.P.A.R.);

aree floristiche protette (art.33 P.P.A.R., L.R.52/1974);

boschi e pascoli (artt.34 e 35 P.P.A.R.);

aree di eccezionale e di rilevante valore paesaggistico ed ambientale e di qualità diffusa (art.23 P.P.A.R.);

parchi nazionali;

riserve naturali, foreste demaniali.

Nelle planimetrie di cui al comma 2, inoltre, sono individuate:

le oasi di protezione faunistica; le aree di ripopolamento faunistico e cattura; le aziende faunistico – venatorie.

I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, sulla base di analisi territoriali approfondite, secondo quanto disposto dalla L.R.34/92 e dal Documento di Orientamento in materia di urbanistica della Regione (Deliberazione di Giunta regionale n.1287 del 19 maggio 1997) debbono produrre, attraverso il rilevamento botanico vegetazionale di tutto il territorio comunale, la carta della copertura vegetale del suolo e degli elementi diffusi del paesaggio agrario in scala non inferiore a 1:10.000 in maniera informatizzata, al fine di dotare in maniera omogenea l'Ufficio di piano provinciale e gli uffici comunali della "carta botanico - vegetazionale provinciale" in scala 1:10.000.

Le prescrizioni relative alle perimetrazioni hanno efficacia differita in quanto i Comuni in sede di adeguamento al P.P.A.R. dei propri strumenti provvederanno ad acquisire e a precisare l'identificazione delle aree caratterizzate dalla presenza delle categorie del patrimonio botanico-vegetazionale. Per l'identificazione delle aree dovranno essere rispettati prioritariamente i limiti fisici rintracciabili e coerenti con l'area da perimetrare, in mancanza le curve di livello o i limiti risultanti dal catasto o da provvedimenti amministrativi.

Nelle aree della fascia costiera, al fine di non pregiudicare le residue qualità ambientali, sui beni naturalistico-vegetazionali, individuati nella cartografia, sono ammessi, oltre agli interventi previsti specificamente da singole norme di legge, esclusivamente i seguenti interventi:

di salvaguardia delle alberature e degli impianti arborei presenti, siano essi naturali o artificiali;

sul manto vegetale costiero e nelle zone immediatamente retrostanti esclusivamente interventi di tipo naturalistico;

di prevenzione e difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina mirati alla ricostituzione e al restauro del sistema dunale ancora presente e di riequilibro del trasporto fluviale nel tratto terminale ai fini della ripresa del ripascimento naturale;

di uso agricolo, nel limiti rilevati di superficie, con pratiche agronomiche ecocompatibili che prevedano la riduzione dell'input chimico.

Nelle aree di pertinenza fluviale, nelle fasce di esondazione e all'esterno degli alvei si applicano le indicazioni e le norme dettate dalle Autorità di bacino di cui alla legge 18/05/1989, n.183 e successive modificazioni.

Le disposizioni dei commi 1 e 7 hanno efficacia di indirizzo nella predisposizione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali e relative varianti ai fini della corretta attuazione del P.P.A.R..

Nelle aree fluviali all'interno di matrici artificialmente per la presenza di insediamenti industriali, residenziali o di agricoltura di tipo intensivo ed inquinante, è necessario realizzare sistemi ripari a vegetazione arborea ed arbustiva autoctona legata al corso d'acqua, al fine di creare una fascia di pertinenza fluviale potenzialmente interessata dall'evoluzione del corso d'acqua che deve essere lasciata libera da trasformazioni.

Le aree interessate dai boschi, estendendo il concetto di aree boscate oltre che alle aree individuate in base al R.D.3267/23, alla L.431/85 e al P.P.A.R. anche alle formazioni di piante forestali legnose arboree ed arbustive con area di insidenza a maturità pari ad almeno il 50% della superficie occupata e che non deve essere inferiore a 5.000 mq. - secondo quanto definito dalle L.R.7/85 e 8/87 - devono essere censite perimetrate e cartografate in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici applicando ad esse un ambito di tutela integrale od orientata a seconda della valenza delle formazioni individuate. In tali aree sono operative le prescrizioni previste dalla leggi nazionali e regionali e gli indirizzi e i criteri per il taglio e l'utilizzazione dei boschi riportati nelle D.G.R.3712/94 e D.G.R.2330/98.

In tutti i boschi e nelle aree boscate:

l'apertura di nuove piste o strade è vietata tranne che per esigenze di protezione civile e di difesa dei boschi dagli incendi compresa la realizzazione di viali frangifuoco e per eccezionali e motivate esigenze di pubblico interesse previa autorizzazione, per quest'ultime, ai sensi del R.D.3267/23 sul vincolo idrogeologico e legge 1497/39 e 431/85);

la ripulitura e l'allargamento di piste o strade esistenti (fino ad un massimo di 50 m) devono essere finalizzati al taglio colturale del bosco e preventivamente autorizzati (ai sensi del Decreto Legislativo 490/99 art.15);

l'apertura di nuove cave è vietata negli ambiti di tutela cartografati dal P.P.A.R., nei boschi di alto fusto originari ed in quelli con prevalenza superiore al 50% di faggio (Fagus sylvatica)e castagno (Castanea sativa) e con l'80% di leccio (Quercus ilex), nelle foreste demaniali mentre è consentita in tutti i boschi governati a ceduo o in quelli costituiti con essenze autoctone purché compensati dall'impianto di una superficie almeno doppia di quella interessata dalla cava con specie autoctone (L.R.71/1997);

valgono le prescrizioni di base permanenti dettare dall'art.34 delle NTA del P.P.A.R.

Le aree relative ai pascoli montani prati pascoli, prati umidi posti al di sopra del limite altimetrico dei 1.800 mt. sono considerate formazioni di origine primaria, non ancora gravemente intaccate dalla presenza antropica e pertanto sottoposte a tutela integrale così come indicato dal P.P.A.R.

Nelle aree relative ai pascoli prati pascoli e prati umidi posti tra i 1.800 ed i 700 mt. restano salve le norme di tutela orientata indicate dal P.P.A.R. e tutti i divieti connessi alle variazioni colturali ad eccezione dei rimboschimenti di tipo protettivo, dissodamenti, opere di mobilità, opere di deviazione e captazione delle acque e opere per il trattamento delle acque reflue. Dette aree censite e perimetrazione dagli strumenti urbanistici confluiscono all'interno della carta botanico - vegetazionale provinciale e dei successivi aggiornamenti. Per l'identificazione delle aree devono essere rispettati prioritariamente i limiti fisici rintracciabili e coerenti con l'area da perimetrare, in mancanza le curve di livello o i limiti risultanti dal catasto o da provvedimenti amministrativi.

Le aree caratterizzate da ambienti d'interesse biologico e naturalistico, biotopi particolari specie rare o endemismi sono soggette a tutela integrale. Dette aree, censite e perimetrate dagli strumenti, urbanistici tanto se indicate dal P.P.A.R., quanto se di nuova identificazione,

confluiscono all’interno della carta botanico-vegetazionale provinciale e dei successivi aggiornamenti.

Art.21
(Valori naturalistico - vegetazionali nelle aree agricole)

Nelle aree agricole sono consentite:

attività connesse alla buona conduzione agronomica dei suoli in conformità alla vigente legislazione,

attività agrituristiche e di turismo rurale nei limiti della legislazione vigente e connesse all’attività agricola principale;

attività faunistico-venetorie e le attività agri-faunistico-venatorie, nei limiti della legislazione vigente.

Mediante convenzioni ed accordi con le autorità competenti al fine di ridurre le tariffe di utenza ed i contributi di bonifica, sono incentivate e promosse le seguenti azioni:

mirate alla riqualificazione ecologico-produttiva del paesaggio rurale con la salvaguardia ed il potenziamento degli elementi diffusi del paesaggio agrario;

volte alla riduzione dell'input chimico e al mantenimento e/o all’incremento della sostanza organica nei terreni e, nel rispetto del 'Codice di Buona Pratica Agricola", mirate al contenimento dell'inquinamento da nitrati che l’uso non oculato dei concimi minerali a base di azoto può produrre;

che favoriscano la conservazione del suolo con particolare riferimento a oculate scelte di successioni colturali e di tecniche di lavorazione e coltivazione collegate ad un'appropriata gestione dei residui colturali, senza trascurare le sistemazioni idraulico-agrarie che, seppure più onerose dal punto di vista economico, risultano fondamentali nella regimazione delle acque sia superficiali che profonde;

nelle terre della media e alta collina ancora coltivate e a rischio di erosione, le tecniche di sistemazione e lavorazione che contemperino l'interesse della produzione con la necessità della difesa del suolo e della protezione del territorio a valle, che mantengano efficienti le reti di colatura e di drenaggio e che salvaguardino e potenzino la naturalità del paesaggio agrario e gli elementi diffusi quali siepi filari, macchie fra i campi, vegetazione igrofila e ripariale;

nelle terre della media e alta collina abbandonate, che limitino l’innescarsi dei fenomeni erosivi anche attraverso emanazione di appositi provvedimenti delle autorità competenti volti ad assicurare una copertura densa, efficiente e persistente dei suoli, ridurre la velocità di scorrimento delle acque superficiali, regolare lo smaltimento dei surplus idrici;

l'adeguamento e la manutenzione della rete idrografica intermedia, intesa come sistema che raccoglie le acque regimate dalle terre coltivate e/o rimboschite;

volte alla riduzione e minimizzazione degli impatti e di ogni fonte di inquinamento (acustico, visuale, atmosferico) per le attività zootecniche producenti impatti negativi.

Art.22
(Misure di compensazione ambientale)

Le opere ed i lavori, ammissibili in base alla normativa vigente, che comportano comunque la distruzione ed il danneggiamento di beni botanico-vegetazionali devono essere accompagnati o seguiti da misure di compensazione ambientale. Per le opere e lavori inammissibili si applicano le sanzioni di legge.

Per compensazione ambientale si intende l’impianto e la realizzazione, sullo stesso terreno dove sono stati realizzati i lavori e le opere o su terreni vicini indicati dall’autorità competente, di beni botanico-vegetazionali di entità almeno pari a quelli distrutti o danneggiati.

L'autorità competente è l'autorità che ha provveduto ad approvare il progetto delle opere o dei lavori.

Per realizzare le misure di compensazione è necessario predisporre, contestualmente agli elaborati relativi al progetto delle opere o dei lavori, un progetto di compensazione ambientale, secondo le modalità indicate dall'autorità competente e da sottoporre alla sua approvazione.

Successivamente al collaudo degli interventi effettuati a titolo di compensazione ambientale, deve essere sottoposto alla approvazione della autorità competente un piano di coltura e di conservazione dei beni botanico-vegetazionali impiantati.

Art.23
(Norme per le attività estrattive)

Le attività estrattive sono disciplinate dalle leggi regionali 01.12.1997, n. 71; 17.12.1999, n° 33 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal P.R.A.E. (Piano Regionale Attività Estrattive) e dal P.P.A.E. (Programma Provinciale Attività Estrattive) il quale potrà fissare norme prevalenti e vincolanti sugli strumenti urbanistici comunali.

Art.24
(Criteri per l'individuazione dei siti da adibire a discarica nel territorio provinciale)

I criteri generali per l'individuazione dei siti da adibire a discarica sono individuati dal Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n° 22 e dalla Legge Regionale 28Ottobre 1999, n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal Piano Regionale e dal Piano Provinciale dei rifiuti. Le procedure per l'approvazione dei progetti e per l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle suddette norme di legge e di piano, sono stabilite dalla delibera di Consiglio provinciale n° 226/2002.

Art.25
(Norme in materia di protezione civile)

Entro sei mesi dall'approvazione del P.T.C. la Provincia individua, sentiti i Comuni interessati, per ciascuna delle grandi aree di cui all'art.2, comma 2 un'area da destinare a centro di raccolta e organizzazione di attrezzature, mezzi e personale per gli interessi della protezione civile e contestualmente definisce la modalità organizzativa e le risorse specificatamente assegnate.

I Comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici individuano apposite aree per gli interventi di emergenza ai fini della protezione civile.

Art.26
(Allegati)

Alle presenti norme sono allegati, quali parti integranti e sostanziali delle norme stesse, gli atti ed i documenti di seguito indicati:

delibera del Consiglio Provinciale n.107/1996 sul dimensionamento degli strumenti urbanistici comunali;

delibera del Consiglio Provinciale n° 124/2002 sulle procedure degli accordi di programma;

elenco dei Centri e nuclei storici e censimento degli stessi.

Sono inoltre allegati quali parti integranti e sostanziali del P.T.C.:

Scheda-tipo per il censimento nelle zone agricole;

Codice di buona pratica agricola.

Art. 27
(Norma transitoria)

Fatte salve le norme immediatamente prevalenti e vincolanti, di cui all'art.3, comma 3, le presenti NTA non si applicano agli strumenti urbanistici generali in adeguamento al P.P.A.R. e relative varianti, già adottati dai Comuni al momento dell'approvazione del PTC.